



Erasmus+



Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE G. VERGA



Via della Libertà s.n.c. – 04014 PONTINIA (LT)
0773/86085 - fax 0773/869296 - C.F. 80006850590 - C.M. LTIC840007
LTIC840007@ISTRUZIONE.IT – LTIC840007@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO REVISIONE 2024

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2024, delibera n.183

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio. lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

ART. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

Il presente *Regolamento*, in osservanza del *Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche*, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* adottato dall'Istituto.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le infrazioni disciplinari influiranno sul voto di comportamento. I casi di particolare gravità potranno comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, nelle forme e nei termini previsti. Seppur inserita in questa logica, le sanzioni disciplinari conservano la funzione di reazione e di prevenzione di fronte ad un comportamento non corretto. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
5. La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.

ART. 2 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI DEI GENITORI

I genitori sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria, fornendo anche precise istruzioni

La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, un adeguato autocontrollo nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola.

ART.3 RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEI DOCENTI

I docenti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con il PTOF, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione Civica).

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

ART. 4 RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI

La responsabilità disciplinare è personale: nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non sono ammesse sanzioni collettive. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale. Ogni studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi soggetto del personale scolastico in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

ART. 5 INFRAZIONI DISCIPLINARI

Si individuano i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sanzionabili. Nella tabella si fa riferimento alle tipologie di sanzione A-B-C-D-E-F riportate nell'art. 6.

A) COMPORTAMENTI INCOMPATIBILI CON L'OBLIGO DI FREQUENZA	SANZIONI
Ritardi sistematici all'inizio delle lezioni	A - B
Ritardi nell'entrare in aula dopo l'intervallo o al cambio dell'ora	A - B
Assenze ripetute, non motivate o non giustificate	A - B - C
Abbandono dell'istituto senza permesso	C - D

B) COMPORTAMENTI INCOMPATIBILI CON L'ATTIVITÀ DIDATTICA	SANZIONI
Disturbo della lezione e impedimento del normale svolgimento dell'attività didattica ordinaria	A - B - C

Ripetuta mancanza del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività	A
Mancata esecuzione dei lavori assegnati	A
Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico	A - B - C
Utilizzo non autorizzato dai docenti del telefono cellulare durante le lezioni	A - B - C

C) COMPORTAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE	SANZIONI
Linguaggio scurrile all'interno della scuola	A - B - C
Aggressioni verbali, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni	A - B - C - D - E - F
Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri	A - B - C - D - E - F
Minacce	A - B - C - D - E - F
Aggressione fisica	A - B - C - D - E - F
Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone	A - B - C - D - E - F

D) COMPORTAMENTI CONTRARI AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE	SANZIONI
Fumare nei luoghi scolastici e negli eventuali luoghi esterni vietati (oltre sanzione pecuniaria prevista dalla Legge Lorenzin del 2014)	A - B - C
Violazione volontaria dei regolamenti delle aule, dei laboratori, degli spazi didattici	A - B - C - D - E - F
Lancio di oggetti	A - B - C - D - E - F
Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui	A - B - C - D - E - F
Introduzione e/o utilizzo nella scuola di sostanze pericolose come alcolici e/o droghe	B - C - D - E - F

E) COMPORTAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DI OGGETTI-STRUTTURE	SANZIONI
Danni al patrimonio della scuola più risarcimento	A - B - C - D - E - F
Mancata qualificazione su richiesta del personale	A - B - C - D - E - F

Prot. 0011533/U del 05/11/2024 14:25 II.1 - Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione Mancato rispetto degli ambienti comuni (bagni, aule, laboratori,...)	A - B - C - D - E - F
Accedere ad aree riservate del registro elettronico	A - B - C - D - E - F
Appropriarsi dei dati di accesso al registro elettronico	A - B - C - D - E - F
Modificare dati del registro elettronico	B - C - D - E - F

F) COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO IL MANCATO RISPETTO DELLA PROPRIETÀ ALTRUI	SANZIONI
Danni a oggetti, materiali didattici, indumenti più risarcimento	A - B - C - D - E - F
Furto di beni personali più risarcimento	B - C - D - E - F

ART. 6 SANZIONI

Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di collaborare con il personale scolastico al buon funzionamento della scuola. Le sanzioni disciplinari, come stabilito dal seguente regolamento, sono così graduate:

- A) **NOTA DISCIPLINARE** da parte dei Docenti del Consiglio di classe (ne viene data comunicazione tramite il registro elettronico)
- B) **AMMONIZIONE** scritta da parte del Dirigente Scolastico (ne viene data comunicazione tramite il registro elettronico)
- C) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni) disposto dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata convocato anche in seduta straordinaria.
- D) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.
- E) **ALLONTANAMENTO** dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.
- F) **ESCLUSIONE** dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'Esame di Stato disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire elementi di valutazione di gravità del comportamento come **intenzionalità e/o reiterazione**.

Sanzioni alternative

Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività alternative, stabilite dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe. La domanda deve essere presentata al consiglio di classe o in seconda istanza all'Organo di Garanzia.

ART.7 INTEGRAZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN ISTRUZIONE DOMICILIARE (UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI)

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, il Piano Scuola 4.0 e il DM 65/2023, Il Quadro Europeo per le Competenze Digitali dei Cittadini (*Digital Competence Framework for Citizens*, più noto come DigComp) al quale si ispira il curriculum verticale d'istituto per la promozione delle competenze digitali, promuovono una serie integrata di azioni che, a diversi livelli, integrano le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione e le discipline STEM nelle aule italiane, promuovendone l'utilizzo quali "catalizzatori di innovazione" verso nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti supporto dell'insegnamento di qualità. Oggi lo sviluppo tecnologico e la diffusione di schermi interattivi, device mobili e fissi stanno portando a una didattica che privilegia la classe e la didattica disciplinare assistita dalle tecnologie. Nel nostro Istituto sono in atto una serie di azioni per l'implementazione delle nuove tecnologie e dei nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare un approccio consapevole e creativo all'utilizzo da parte degli studenti. Per queste premesse, risulta necessario regolamentare l'uso dei dispositivi informatici durante le attività didattiche.

7.a DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA IN ISTRUZIONE DOMICILIARE - VIOLAZIONE DELLE NORME

In caso di alunno/a in istruzione domiciliare, le LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULLA SCUOLA IN OSPEDALE E L'ISTRUZIONE DOMICILIARE del MIM prevedono, al punto 5.2, che "è auspicabile contemplare l'utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un'efficace didattica a distanza." Si ritiene opportuno ribadire eventuali sanzioni disciplinari in merito all'utilizzo di tali strumenti.

Mananze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento
Arrecare disturbo alla lezione in videoconferenza tenendo acceso il microfono quando non richiesto o scollegando il docente e/o i compagni qualora gli strumenti adottati rendano possibile tale funzionalità	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe
Diffondere ad estranei alla classe i link di collegamento alla videoconferenza	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe
Vestirsi in modo non adeguato allo svolgimento di una lezione in videoconferenza	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe

Prot. 0011533/U del 05/11/2024 14:25 II.1 - Consumare cibo e/o bevande senza il consenso del docente nel corso della videoconferenza	Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe
Ritardare nella consegna degli elaborati richiesti dal docente	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe
Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento
Non collegarsi alle lezioni con le piattaforme didattiche o mediante altri strumenti e modalità indicate dal docente, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe
Non prendere parte alle lezioni di tipo sincrono, fatti salvi possibili impedimenti oggettivi, oppure simulare la partecipazione collegandosi, ma allontanandosi dalla postazione dopo avere disattivato la Webcam e il microfono	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe
Catturare immagini o registrare videoclip delle lezioni sincrone non autorizzati dal docente. Usare linguaggio inadeguato e mostrare e/o diffondere foto inopportune.	Sospensione dalle attività scolastiche per un massimo di 15 giorni	Consiglio di Classe Consiglio d'Istituto

7.b UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIDATTICA - VIOLAZIONE DELLE NORME

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento
Utilizzare l'account della piattaforma didattica per attività non scolastiche	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe

ART.8 VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'UTILIZZO DI TABLET/NOTEBOOK DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA

In caso di violazione delle norme sull'utilizzo corretto di tablet/notebook durante le attività didattiche si procede con le seguenti sanzioni disciplinari.

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento
Presenza sul dispositivo (tablet/notebook) di app di videogiochi/messaggistica istantanea/social/musica;	Sospensione momentanea utilizzo dispositivo (sino alla cancellazione di app non consentite) Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe
Utilizzo dei dispositivi con connessione a internet	Sospensione momentanea utilizzo dispositivo (sino alla rimozione della SIM o delle funzioni per la connessione) Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe
Utilizzo di webcam per effettuare fotografie/video e di microfono per registrare	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. e ritiro del dispositivo (riconsegna alla famiglia) Nota sul Registro elettronico di classe ed convocazione dei genitori In caso di comportamenti gravi e reiterati si applicheranno le sanzioni previste dalle lettere dell'art. 6	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe Consiglio di istituto
Utilizzo non consentito dei dispositivi durante una verifica scritta	Ritiro della verifica Comunicazione alla famiglia tramite R.E. e ritiro del dispositivo (riconsegna alla famiglia) Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori In caso di comportamenti gravi e reiterati si applicheranno le sanzioni previste dalle lettere dell'art. 6	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe Consiglio di istituto

ART. 9 DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI SMARTPHONE

La nota ministeriale dell'11 luglio 2024 n. 5274 integra i precedenti interventi normativi in merito al divieto di utilizzo degli smartphone disponendo quanto segue: ***"a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali."***

Tanto ciò premesso, **E' VIETATO** l'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo). Tale divieto si estende a tutte le attività didattiche programmate per gli alunni anche in contesti extrascolastici (uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività di open day e orientamento, attività progettuali e di ampliamento dell'offerta formativa anche al di fuori dell'edificio scolastico).

Nei casi in cui lo smartphone sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali (problemi di salute debitamente documentati che richiedono un monitoraggio di alcuni parametri vitali, ecc.) e che tale supporto non possa essere fornito da un altro dispositivo digitale (es. tablet).

Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti. Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l'impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi, come previsto anche dal DigComp 2.2.

Mancanze disciplinari	Sanzioni disciplinari	Organo che adotta il provvedimento
Utilizzo dello smartphone a scuola	Comunicazione alla famiglia tramite R.E. Nota sul Registro elettronico di classe ed eventuale convocazione dei genitori Ritiro del dispositivo e riconsegna alla famiglia In caso di comportamenti reiterati si applicheranno le sanzioni previste dalle lettere dell'art. 6	Docente che rileva la mancanza Docente coordinatore Consiglio di Classe

ART. 10 ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Nel contesto scolastico gli studenti quotidianamente sperimentano processi di apprendimento, vivendo opportunità di crescita personale, maturazione, acquisizione di consapevolezza e responsabilità. Da bambini diventano adulti, misurandosi di continuo con emozioni e sfide ma anche con difficoltà, fatica, errori, relazioni con i pari e con persone più grandi. In collaborazione con la famiglia, la scuola e tutti gli altri attori della comunità educante hanno il compito di educare e di vigilare affinché gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per questo motivo l'istituzione scolastica vuole porre in essere

Prot. 0011533/U del 05/11/2024 14:25 Il Consiglio di Istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione
Ministero dell'Università e della Ricerca, attraverso specifiche norme di comportamento e sanzioni
conseguenti per arginare e correggere ciò che mina il benessere degli studenti.

10.a Cosa sono bullismo e cyberbullismo.

I fenomeni di bullismo e cyberbullismo, così come regolamentato da specifiche normative (si guardi, tra le altre norme in materia, la Legge 71/2017), si traducono in numerose forme di molestie, talvolta accompagnate dall'anonimato tipico degli strumenti informatici. Tali forme di aggressione verbale e non verbale, fisica e/o psicologica, si manifesta in molti casi in età di preadolescenza (10-14 anni), fase in cui emerge in modo più evidente la criticità rappresentata dai suddetti fenomeni.

Per quanto diversificate, le forme di bullismo si caratterizzano per vari elementi che possono essere compresenti tra loro in tutto o in parte.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste caratteristiche, il fenomeno può assumere forme differenti:

- bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
- bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

10.b Responsabilità dei soggetti e interventi dell'istituzione scolastica.

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Dal canto suo, la scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

10.c Procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e cyberbullismo.

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Fase 1: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto;
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro;
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità,
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

Fase 2: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove;

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

Fase 3: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile;
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe;
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
- Scelta di opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: o sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; o imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore

Prot. 0011533/1 del 05/11/2024 14:35 Il 1. Consiglio di Istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di Amministrazione convocati a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 116 del 1998, in presenza di tutti i componenti, ha deliberato di conferire al minore responsabile l'incarico di intervenire in giudizio e di altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Umbria.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Rispetto degli altri Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	INFRAZIONE Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.	QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE? La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti <i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>
Rispetto degli altri Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	INFRAZIONE Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti gravi.	QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE? La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti <i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>

Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	INFRAZIONE Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....) ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti gravi qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi possono essere utili alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)	QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE? La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti. <i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i> <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i> <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i> <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i>
---	---	---

ART. 11 ORGANI COMPETENTI AD IMPARTIRE LA SANZIONE

1. Ai sensi dall'art. 4, comma 6 dello Statuto Studentesse e Studenti i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe allargato a tutte le sue componenti, compresi i genitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi. Il Consiglio di Classe non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9 -Statuto studentesse e studenti) sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - a) devono essere stati commessi fatti/atti lesivi della dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, c. 7 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. Le Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis Statuto studentesse e studenti) sono irrogate da parte del Consiglio d'Istituto, in base alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale; b) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti D ed E, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Il

4. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter Statuto Studentesse e Studenti): nei casi più gravi di quelli già indicati al punto 3 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma

9 bis). Le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D, E ed F possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato, occorre esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il Consiglio di Istituto non opera come collegio perfetto e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare, occorre contestargli tempestivamente l'addebito con chiarezza e precisione, indicando gli elementi di prova a suo carico. La contestazione di addebito viene comunicata in forma scritta/orale dal Dirigente Scolastico. Lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni, in un termine adeguato, e ad indicare eventuali elementi di prova a discarico. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
2. Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, le comunicazioni di rito, comprendenti altresì l'invito a comparire davanti all'organo stesso, sono effettuate per iscritto all'alunno e alla sua famiglia almeno cinque giorni prima della seduta dell'organo competente.
3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente minorenne esercita il proprio diritto al contraddittorio di fronte all'organo collegiale competente in presenza dei genitori. 4. L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato. Va comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.
5. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

Art. 13 IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia (compiti in appendice), interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento degli OO.SS.

Appendice: compiti Organo di Garanzia.

APPENDICE-ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello

ART. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti (previa disponibilità eletti nel Consiglio di Istituto)
- due rappresentanti dei genitori (previa disponibilità eletti nel Consiglio di Istituto)

2. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

3. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

4. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

5. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 4 sono individuate nelle seguenti: a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

b) qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;

c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

6. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee. 7. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. 8. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

10. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. 11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

ART. 4 – Reclami

1. Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 30/10/2024